

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTIELLO, RICCARDO GALLO, GULLO, SQUERI

Norme in materia di produzione biologica

Presentata 15 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo dell'agricoltura nella società moderna è sottoposto a nuove tensioni, a cambiamenti rapidi delle tradizionali funzioni e, contemporaneamente, a nuove istanze e nuovi bisogni. I comportamenti di consumo alimentare stanno cambiando rapidamente sotto la spinta di processi di crescita sostenuti in alcune aree del mondo e in ragione dell'ampliamento dei mercati e della maggiore attenzione ai temi della qualità, intesa quale complesso di caratteristiche materiali e immateriali che accompagnano i prodotti. L'evoluzione degli stili di vita e l'affermarsi di nuove sensibilità determinano nuove esigenze e nuove domande da parte di un consumatore sempre più esigente. In questa prospettiva si inserisce la consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale

italiana ed europea. Un settore, quello del biologico, in crescita con numeri che ne consolidano la leadership europea e mondiale.

L'espansione del settore ha indotto l'Unione europea a rivedere la legislazione quadro in materia di agricoltura biologica con l'emanazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. A tale regolamento, è seguito il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Di conseguenza appare oppor-

tuna una specifica iniziativa legislativa che applicando il regolamento (CE) n. 834/2007, adegui il quadro normativo nazionale e fornisca gli strumenti necessari per un ulteriore processo di sviluppo e qualificazione della filiera, con particolare riferimento ai settori della zootecnia e dell'ortofrutta che costituiscono gli assi portanti del sistema agroalimentare biologico. Il testo della presente proposta di legge tiene conto delle proposte formulate dalle regioni nel corso del confronto istituzionale avvenuto in questi anni anche con le organizzazioni professionali agricole a vocazione generale e con le associazioni di produttori biologici. La presente proposta di legge disciplina alcuni aspetti di prioritaria importanza per il settore quali la previsione del divieto di impiego di organismi geneticamente modificati (OGM), in considerazione della necessità di preservare il comparto dalle conseguenze negative derivanti dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 834/2007, che introduce per gli alimenti biologici la medesima soglia di contaminazione accidentale da OGM attualmente prevista per gli alimenti convenzionali (0.9 per cento); l'adeguamento del sistema di controllo alle nuove norme introdotte dal medesimo regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle sue disposizioni applicative, anche con l'obiettivo di garantirne una maggiore efficienza; la valorizzazione dei prodotti biologici italiani tramite l'introduzione di uno specifico logo; disposizioni che garantiscano procedure trasparenti in materia di importazione dei prodotti biologici e un sistema di sanzioni che garantisca il rigoroso rispetto della legge, al fine di tutelare l'immagine degli alimenti biologici e di preservare la fiducia dei consumatori che li acquistano.

La presente proposta di legge disciplina, poi, alcuni aspetti importanti quali la definizione della natura giuridica degli organismi di controllo e la regolamentazione del rapporto tra organismo di controllo e impresa soggetta al sistema di controllo e certificazione, anche al fine di individuare le rispettive responsabilità in merito a eventuali casi di violazione delle

norme relative al metodo di produzione biologico.

Nel merito, il titolo I, con gli articoli 1, 2 e 3, definisce le finalità della legge, le nozioni di produzione biologica e di prodotti dell'agricoltura biologica e stabilisce l'esclusione dell'utilizzo di OGM nell'agricoltura biologica.

Il titolo II definisce il ruolo e l'ambito delle competenze delle rispettive autorità nazionali e locali e degli organismi di settore. Nello specifico, gli articoli 4 e 5 stabiliscono le competenze delle autorità nazionale e territoriali, mentre l'articolo 6 prevede la riforma delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica.

Il titolo III detta le disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. In particolare, l'articolo 7 reca la definizione dei distretti biologici, i quali risultano costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere provinciale e interregionale, istituiti al fine di agevolare e di semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale. L'articolo 8 detta i criteri e le modalità per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori che producono con il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Il titolo IV detta le disposizioni in materia di etichettatura e di logo nazionale. A tale fine l'articolo 9 prevede l'esclusività per i prodotti che rispettino la normativa dell'Unione europea e nazionale di riferimento, dell'utilizzo del termine « biologico » nell'etichettatura al momento della messa in vendita dei prodotti, mentre l'articolo 10 istituisce il logo nazionale per le produzioni biologiche.

Il titolo V detta disposizioni in materia di prodotti fitosanitari e di produzioni specifiche. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 regolano le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, il vino biologico, le produzioni animali, l'acquacoltura biologica, la ristorazione collettiva e le aree pubbliche destinate a verde.

Il titolo VI disciplina il sistema di informazione e di promozione dell'agricoltura biologica. Nel merito, l'articolo 18 conferma le funzioni operative del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB). L'articolo 19 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica destinato al finanziamento di programmi di ricerca nei rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Analogamente, l'articolo 20 prevede l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che, oltre a finanziare il Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo del settore.

Il titolo VII detta la disciplina dei sistemi di controllo nell'ambito dell'agricoltura biologica. L'articolo 21 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la funzione di autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007. L'articolo 22 modifica la composizione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e di certificazione. L'articolo 23 disciplina le modalità per il rilascio alle persone giuridiche interessate dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di organismo di controllo e certificazione e l'articolo 24 istituisce l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione.

L'articolo 25 stabilisce le condizioni per le procedure di controllo idonee a garantire l'applicazione dei principi dell'agricoltura biologica. L'articolo 26 detta disposizioni in merito agli obblighi degli organismi di controllo e certificazione. Il capo II prevede disposizioni per le imprese che aderiscono al metodo di produzione biologico in materia di notifica di inizio attività per gli operatori, di attestato di idoneità, di certificato di conformità, di assoggettamento al sistema di controllo, di variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle

attività, nonché di recesso dal sistema di controllo e di transito a un altro organismo di controllo e certificazione.

L'articolo 32 fissa ulteriori obblighi per le imprese, l'articolo 33 prevede alcune disposizioni applicative, l'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano gli elenchi delle imprese che operano nel settore dell'agricoltura biologica.

Il titolo VIII disciplina le importazioni da Paesi terzi di prodotti dell'agricoltura biologica. L'articolo 36 prevede la notifica dell'obbligo di inizio attività per gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti dell'agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. L'articolo 37 dispone che solo gli operatori iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 36, comma 3, possono richiedere l'importazione da Paesi terzi di prodotti biologici.

Il titolo IX detta le misure sanzionatorie a carico degli organismi di controllo e certificazione e degli operatori in caso di violazione delle norme di legge. Nello specifico, gli articoli 38, 39 e 40 prevedono sanzioni nei casi di non conformità degli organismi di controllo e certificazione, di mancato rispetto delle norme procedurali, di infrazioni e di irregolarità commesse dai medesimi organismi. Gli articoli 41, 42, 43 e 44 prevedono i casi di ritiro e di sospensione del certificato di conformità, nonché di diffida e di richiamo per gli operatori di agricoltura biologica. L'articolo 45 disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni.

Il titolo X reca disposizioni finanziarie, finali e transitorie, prevedendo in particolare una disposizione per la semplificazione amministrativa, che le autorità competenti possono adottare nel rispetto della normativa comunitaria. L'articolo 50 prevede la norma di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge allo scopo di valorizzare la *leadership* europea dell'agricoltura biologica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è volta a promuovere e a favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, la presente legge disciplina:

a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché l'utilizzo degli stessi prodotti nelle attività di ristorazione collettiva;

b) l'utilizzo di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca.

ART. 2.

(Produzione biologica).

1. Ai sensi della presente legge, per produzione biologica si intende l'impiego

dei metodi di produzione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato « regolamento », e alle successive norme di applicazione, nonché alle disposizioni della presente legge, relative allo svolgimento di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione di un prodotto biologico, definite dall'articolo 2, lettera *b*), del regolamento, compresi i prodotti dell'acquacoltura, definita ai sensi del medesimo articolo 2, lettera *g*), del regolamento, il vino e la ristorazione.

2. Ai fini della presente legge, per prodotti dell'agricoltura biologica o prodotti biologici si intendono i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di produzione biologica.

3. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

ART. 3.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

1. È vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine « biologico » o « bio » per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

TITOLO II

AUTORITÀ NAZIONALE E REGIONALI

ART. 4.

(Autorità nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », è l'autorità di indirizzo

e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'applicazione della normativa statale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento.

2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 5.

(Autorità regionali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorità di vigilanza nei rispettivi territori e partecipano al sistema di controllo e vigilanza disciplinato dal titolo VII.

ART. 6.

*(Comitato consultivo
per la produzione biologica).*

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza

delle imprese interessate, nonché per favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica italiana promuovendo politiche efficienti per l'innovazione e la competitività del settore, è istituito presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di seguito denominato « Comitato ». Al Comitato sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che è soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti nazionali e dell'Unione europea concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell'Unione europea, cui lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede di Unione europea ai sensi della procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato deve essere espresso entro un mese dalla data di trasmissione dello schema di provvedimento. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre gli interventi per l'indirizzo e per l'organizzazione delle attività di valorizzazione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », possono essere costituite, all'interno del Comitato e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro o, in sua sostituzione, da un suo delegato o dal Sottosegretario di Stato competente in materia di produzione biologica. Fanno parte del Comitato:

a) un rappresentante del Ministero di livello dirigenziale generale;

b) tre rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione agricola individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

e) un rappresentante dell'industria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza degli organismi di controllo e di certificazione, autorizzati ai sensi dell'articolo 23 e inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 24, individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori del settore a rilevanza nazionale che risultano già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno presentato apposita richiesta al Ministro;

h) un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori individuate tra quelle di rilevanza nazionale.

5. Il Ministro, con proprio decreto, può integrare il Comitato fino a un massimo di cinque nuovi membri particolarmente competenti nelle discipline concernenti l'agricoltura biologica.

6. La partecipazione al Comitato e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

ART. 7.

(Distretti biologici).

1. Ai fini della presente legge, per distretti biologici si intendono i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, caratterizzati dalla permanenza dell'agricoltura biologica e delle attività ad essa connesse nonché le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

2. I distretti biologici, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate e la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle disposizioni del regolamento e della presente legge e delle norme di certificazione ambientale e territoriale.

3. Nel caso di aree contigue ai distretti di cui al comma 1 appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici.

ART. 8.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che è formata da almeno cinque produttori e che registra un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

TITOLO IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

ART. 9.

(Etichettatura e pubblicità).

1. L'utilizzo del termine « biologico », nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti, è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le disposizioni del regolamento e della presente legge.

2. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura di cui all'articolo 2, lettera k), del regolamento deve figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per « consumatore finale » si intende il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui ai commi 1 e 2.

ART. 10.

(Logo nazionale).

1. È istituito il *logo* nazionale per le produzioni biologiche.

2. L'utilizzo del *logo* nazionale di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del *logo* nazionale di cui al comma 1.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministero commina una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro a chiunque impiega o utilizza il *logo* di cui al comma 1 o pone in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

ART. 11.

(Norme di autorizzazione di prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,

d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformità ai principi e alle norme stabiliti dal regolamento e alle relative disposizioni applicative.

ART. 12.

(Vino biologico).

1. È definito « vino biologico » il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni del regolamento e della presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare di cui all'articolo 13.

ART. 13.

(Disciplinare del vino biologico).

1. Con decreto del Ministro, sentiti il Comitato e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

2. L'utilizzo del termine « vino biologico », nonché dei termini derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei vini è consentito esclusivamente per i vini prodotti in conformità al disciplinare di cui al comma 1.

ART. 14.

(Produzioni animali).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere del Comitato, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.

2. Con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono adottati appositi disciplinari relativi alla produzione animale e alla relativa etichettatura e controllo.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 15.

(Acquacoltura biologica).

1. Con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, è adottato un disciplinare in materia di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti dell'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati da associazioni di produttori biologici.

ART. 16.

(Ristorazione collettiva).

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per

anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica ».

ART. 17.

(Aree pubbliche destinate a verde).

1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, in particolare del pubblico in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con la produzione biologica, in conformità a quanto stabilito dal regolamento e dalla presente legge.

TITOLO VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

ART. 18.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il

settore dell'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua a operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito *internet*.

2. Il SINAB mette a disposizione delle autorità di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e per la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il ruolo di centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico.

3. Il Comitato è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

ART. 19.

(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).

1. Nello Stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

3. Al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al medesimo Fondo confluiscono le somme già assegnate al Fondo di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del

Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università, centri di ricerca e soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

6. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 5, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 5 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che già ne è stato destinatario.

7. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 6, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

ART. 20.

*(Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica).*

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

2. Il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono:

a) le risorse già assegnate al Fondo di cui al comma 2;

b) gli stanziamenti relativi all'agricoltura biologica disposti dallo Stato e dall'Unione europea.

4. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, è destinato al finanziamento dei seguenti interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica:

a) contributi a enti e a istituzioni pubblici nonché a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

b) campagne di educazione scolastica volte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificità e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

c) iniziative di comunicazione istituzionale, informazione e promozione volte a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure volte ad assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori soggetti in età scolare siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

7. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma annuale degli interventi di cui al comma 6 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.

8. Con il decreto di cui al comma 7 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, può essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, informazione e promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 10. Con il medesimo decreto è definito e approvato il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

TITOLO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

CAPO I

ORGANISMI DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

ART. 21.

*(Autorità responsabile dei controlli
e vigilanza).*

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo e

vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento, il Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tale fine il Ministero autorizza soggetti pubblici o società di capitali, aventi sede e operanti nel territorio dell'Unione europea, di seguito denominati « organismi », a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi sono accreditati, secondo la versione più recente della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO 65, da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'*European co-operation for accreditation* o dell'*International accreditation forum*.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, mediante apposite strutture di vigilanza, in coordinamento e in collaborazione tra loro, alla vigilanza sugli organismi autorizzati ai sensi del comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

4. Il Ministro, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce le linee guida per l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e l'organizzazione.

ART. 22.

(Comitato di valutazione degli organismi di controllo).

1. È istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e di valutazione, di seguito denominato « Comitato di valutazione », con il compito di esprimere pareri in merito alla concessione e alla revoca, agli organismi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, di seguito denominata « autorizzazione ».

2. Il Comitato di valutazione è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. I membri del Comitato di valutazione non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati con i quali i citati soggetti hanno rapporti ai fini dell'esercizio della loro attività.

4. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

5. Il Comitato di valutazione si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato di valutazione non comporta l'attribuzione di compensi.

6. Il Comitato di valutazione esprime, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi;

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione;

c) alle infrazioni e loro relative sanzioni rilevate a carico degli organismi.

7. Il Comitato di valutazione opera presso la struttura funzionale del Ministero alla quale sono affidate le competenze di riconoscimento e di vigilanza degli organismi.

ART. 23.

(Autorizzazione degli organismi).

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione, gli organismi presentano istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato con la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la documentazione da allegare all'istanza, i requisiti del personale che svolge attività di controllo e di vigilanza per conto o alle dipendenze dell'organismo, il costo della procedura, che è posto a carico dell'istante nonché quella relativa al rinnovo dell'autorizzazione, i criteri per la determinazione delle tariffe da praticare alle imprese per i servizi di controllo e di certificazione e il loro massimo ammontare.

2. Gli organismi sono autorizzati con decreto del Ministro, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Gli organismi autorizzati possono esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà di esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione. L'autorizzazione non è trasferibile, è valida per quattro anni ed è rinnovabile.

5. Gli organismi, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

6. Gli organismi, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione, presentano al Ministero istanza di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata della documentazione necessaria prevista dal decreto di cui al comma 1. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e alle

infrazioni rilevate nel corso dell'attività di controllo e di vigilanza. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo può continuare a operare.

7. Gli organismi comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modifiche relative alla loro struttura, allo statuto, alla documentazione del sistema qualità e alla procedura di controllo. La comunicazione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute. Le modifiche sono corredate di una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione.

8. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione, può, entro due mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, formulare osservazioni assegnando un termine per l'adeguamento.

9. Gli organismi, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, trasmettono al Ministero la documentazione relativa al sistema di controllo e alle procedure di certificazione effettuate.

10. Qualora un organismo cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, sentito il Comitato di valutazione o su proposta di una regione o di una provincia autonoma, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella medesima diffida, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo non dimostra di aver ottemperato, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro il medesimo termine gli operatori che si avvalgono dell'organismo interessato provvedono alla scelta di un altro organismo autorizzato dal Ministero.

11. Gli organismi già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di

entrata in vigore della presente legge continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine i suddetti organismi devono presentare istanza di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 24.

(Elenco nazionale degli organismi).

1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo dall'elenco. La cancellazione ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'elenco nazionale è pubblico.

ART. 25.

(Procedura di controllo).

1. La procedura di controllo di cui al presente capo è presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dalla norma europea UNI CEI EN 45011 e dall'accreditamento rilasciato da uno degli organismi. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei principi della produzione biologica stabiliti dal regolamento e dalla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

2. Entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'organismo predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale

dei controlli che gli organismi sono tenuti a effettuare.

3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il piano-tipo di controllo aziendale e il piano annuale del controllo e sono stabilite le relative modalità di presentazione.

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può, entro un mese dal ricevimento dei piani annuali di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni assegnando un termine al quale l'organismo è tenuto ad adeguarsi.

5. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea secondo il piano annuale di controllo di cui al comma 3.

ART. 26.

(Obblighi degli organismi).

1. Gli organismi verificano l'applicazione, da parte degli operatori che svolgono la produzione biologica, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

2. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 e iscritti nell'elenco nazionale, nell'esercizio della loro attività:

a) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma europea UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale e assicurando, sia sul piano organizzativo che nello svolgimento delle proprie attività, il rigoroso rispetto del principio di terzietà, adempiendo ai requisiti stabiliti dalla citata norma europea;

b) consentono ai soggetti competenti all'esercizio delle attività di vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti; comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo

svolgimento delle suddette attività di vigilanza;

c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e con le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

e) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando i dati per almeno cinque anni;

f) verificano che la documentazione tenuta dalle imprese sia gestita con modalità che escludano la possibilità di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;

g) definiscono, con atto scritto, le modalità con cui si svolge il rapporto con l'impresa oggetto di controllo e di certificazione, stabilendo i reciproci diritti e obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e le penalità in caso di risoluzione del contratto;

h) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e applicano le relative sanzioni, dandone immediata comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio è situata la sede legale dell'impresa e alle regioni e province autonome nel cui territorio sono installate le unità produttive dell'impresa medesima.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi trasmettono, anche per via informatica, al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco di cui all'articolo 34, con l'indicazione degli operatori cui gli

organismi medesimi hanno rilasciato il certificato di conformità di cui all'articolo 29 e delle categorie di prodotti alle quali il medesimo certificato si riferisce. L'elenco è altresì inviato alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dove è situata la sede legale dell'impresa nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio sono installate le unità produttive dell'impresa medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi trasmettono al Ministero, nonché alle competenti regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente.

CAPO II

IMPRESE CHE ADERISCONO AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

ART. 27.

(Notifica delle imprese).

1. Gli operatori definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), del regolamento, di seguito denominati « operatori », sono autorizzati alla produzione biologica dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa notifica di inizio delle attività e accertamento dei requisiti effettuato dagli organismi al cui controllo gli operatori medesimi sono assoggettati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa agli operatori ai quali è stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'articolo 41.

ART. 28.

(Attestato di idoneità).

1. L'organismo attesta l'idoneità degli operatori e invia, entro due mesi dalla

data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneità all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il territorio dove l'impresa ha la propria sede legale.

2. Gli organismi, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneità, verificano che l'impresa non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformità di cui all'articolo 29.

ART. 29.

(Certificato di conformità).

1. L'operatore, in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, è sottoposto al controllo del rispetto delle regole vigenti in materia di produzione biologica almeno una volta l'anno.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo rilascia il certificato di conformità.

3. Gli organismi pongono in atto le misure necessarie a garantire la conformità dei prodotti biologici ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in tutte le fasi della produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto, compresi i prodotti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

ART. 30.

(Assoggettamento al sistema di controllo).

1. L'assoggettamento degli operatori al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione di cui all'articolo 2, lettera *h*), del regolamento, decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori imprenditoriali agricoli che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sotto-

poste al sistema di controllo e di certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi a un unico organismo.

ART. 31.

(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e di certificazione, transito un altro organismo).

1. Gli operatori notificano all'organismo al cui controllo sono assoggettati le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attività di cui all'articolo 27, comma 1. La notifica di variazione deve essere inviata all'organismo entro un mese dalla data della variazione dei dati o delle informazioni di cui al primo periodo.

2. In caso di ricezione di notifiche che, in seguito all'introduzione o all'eliminazione di un'attività rispetto a quelle precedentemente notificate, comportano spostamenti tra categorie di attività di cui all'articolo 34, in particolare tra produttori e preparatori, l'organismo inoltra alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori è situata la sede legale dell'impresa, l'apposita dichiarazione di conformità, entro quattro mesi dalla data dell'avvenuta ricezione della notifica di variazione.

3. Nel caso di cambiamento del titolare di un'impresa già iscritta nell'elenco di cui all'articolo 34, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

4. Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e di certificazione e dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 34, comunicandolo per scritto sia all'organismo che alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel cui territorio è situata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione dell'impresa medesima dal citato elenco.

5. Ogni operatore ha facoltà di scegliere l'organismo al cui controllo assoggettarsi. In caso di variazione della scelta, che l'operatore è tenuto a comunicare con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 33, l'operatore conserva, senza so-

luzione di continuità, il diritto agli aiuti dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. L'organismo subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema, è tenuto ad acquisire dall'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato le informazioni necessarie e in particolare:

a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali già sottoposte all'attività di controllo e di certificazione;

b) la data di ingresso nel sistema di controllo e di certificazione;

c) lo stato di conversione delle superfici sottoposte a controllo;

d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore;

e) le notizie documentate di sospetta non conformità alle norme vigenti in materia di produzione biologica in conseguenza delle quali erano già state programmate verifiche da parte dell'operatore.

7. L'utilizzazione di etichette già autorizzate nonché la gestione di eventuali scorte di magazzino costituiscono oggetto di specifici protocolli d'intesa tra l'operatore, l'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato e l'organismo subentrante.

ART. 32.

(Ulteriori obblighi delle imprese).

1. Gli operatori documentano la loro attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo e di certificazione. Essi sono altresì tenuti a redigere annualmente i programmi annuali di produzione relativi all'esercizio successivo e a trasmetterli all'organismo secondo le modalità e i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 33.

2. In caso di morosità nel pagamento della tassa prevista dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione di continuità, può avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo, della continuità della produzione biologica nonché dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo e di certificazione.

ART. 33.

(Disposizioni applicative).

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato, sono definiti i contenuti della notifica di cui all'articolo 27, dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 28, del certificato di conformità di cui all'articolo 29 e dei programmi annuali di produzione di cui all'articolo 32, comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, i contenuti delle dichiarazioni, delle relazioni tecniche e dei controlli previsti dal regolamento, nonché le modalità e i tempi di gestione degli elenchi di cui all'articolo 34.

ART. 34.

(Elenchi delle imprese).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono, rispettivamente, gli elenchi regionali e provinciali degli operatori, suddivisi secondo categorie di attività. Sono iscritti nei suddetti elenchi gli operatori ai quali un organismo ha rilasciato un attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 28.

2. L'iscrizione a uno degli elenchi di cui al comma 1 comporta il riconoscimento della qualifica di impresa che opera nel rispetto delle regole della produzione biologica, valida anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

3. A fini informativi è istituito presso il Ministero l'elenco nazionale gli operatori che aderiscono alla produzione biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

ART. 35.

(Comunicazione telematica).

1. Le informazioni di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 sono trasmesse alle autorità di cui agli articoli 4 e 5 anche mediante comunicazioni telematiche.

2. Le informazioni di cui all'articolo 30, aventi certezza e univocità riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autorità di cui agli articoli 4 e 5 tramite comunicazioni telematiche.

TITOLO VIII

IMPORTAZIONI

ART. 36.

(Importatori).

1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attività.

2. La notifica di cui al comma 1 è trasmessa a cura dell'operatore all'organismo cui l'operatore medesimo presenta dichiarazione di assoggettamento.

3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, sono stati riconosciuti idonei da un organismo. L'orga-

nismo invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, al Ministero, entro quindici giorni dal suo rilascio.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblico.

ART. 37.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 36, comma 3.

2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo prescelto sul territorio nazionale.

TITOLO IX

SANZIONI

CAPO I

SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI

ART. 38.

(Infrazioni commesse dagli organismi).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni commesse dagli organismi in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Si applicano la sanzione della revoca dell'autorizzazione e la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro per infrazioni consistenti nell'esercizio di attività e nello svolgimento di servizi, anche da parte del personale dipendente, diversi da quelli che la legislazione vigente

attribuisce istituzionalmente agli organismi.

3. Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:

a) rilascio di attestazioni o di certificazioni in situazioni di non conformità alla legislazione vigente in materia di produzione biologica;

b) mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo o del piano annuale di controllo che hanno inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

c) mancato adeguamento della struttura o della procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle autorità competenti;

d) mancato divieto di commercializzazione dei prodotti nelle cui etichettatura e pubblicità si fa riferimento al metodo di produzione biologico, nei casi in cui i prodotti non risultano conformi a quanto previsto dal regolamento e dalla presente legge;

e) mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformità.

4. Si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione, fino a un massimo di due anni, per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso;

b) omissione nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale in relazione al rispetto dell'obbligo di separazione delle unità produttive rispondenti alla produzione biologica dalle unità produttive convenzionali, nonché ai rischi di contaminazione con sostanze non ammesse dalle

disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;

c) mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che hanno invalidato o compromesso l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione dell'etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico;

b) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione;

c) mancato invio della documentazione, delle informazioni o degli elenchi previsti dalla competente autorità nazionale o territoriale;

d) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata richiesta del prescritto parere della competente autorità territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione;

b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti.

8. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di tre infrazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 nell'arco temporale di un anno si applica la sospensione dell'autorizzazione.

ART. 39.

(Irregolarità commesse dagli organismi).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità commesse dagli organismi in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.600 euro per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva;

b) omissioni, carenze o comportamenti non conformi alla disciplina di cui al comma 1 nell'applicazione della procedura di controllo nonché mancato rispetto del piano di controllo annuale, anche in relazione alle osservazioni trasmesse dalle competenti autorità nazionale e territoriali;

c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.800 euro per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o di incompletezze nelle etichette o

nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

b) omissioni o carenze nell'effettuazione o nella consegna all'impresa della documentazione relativa all'attività di controllo esercitata;

c) omissioni nella rilevazione di errori o di omissioni da parte dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali.

ART. 40.

(Irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi).

1. Il Ministro individua, nell'ambito del Ministero, l'ufficio preposto all'accertamento e all'applicazione agli organismi delle sanzioni di cui al presente capo.

2. L'ufficio di cui al comma 1, avuto notizia di infrazioni o di irregolarità commesse da un organismo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'organismo medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

3. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessità e al solo fine di preservare la genuinità e l'attendibilità della prova, l'ufficio di cui al comma 1 non può compiere alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all'organismo. L'organismo deve presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'atto conclusivo del procedimento al Ministro e, nelle ipotesi di infrazione, al Comitato di valutazione per i provvedimenti di competenza.

5. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro tre mesi dalla data dal ricevimento della notizia di non conformità e dell'apertura del procedimento. Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato entro due mesi dalla data di trasmissione degli atti.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti e il parere del Comitato di valutazione, noti-

fica all'organismo le risultanze istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa, a pena di improcedibilità, un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale l'organismo può depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.

7. Il Ministro, con decreto motivato da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni.

CAPO II

SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE CHE ADOTTANO IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

ART. 41.

(Ritiro del certificato di conformità).

1. L'organismo dispone il ritiro del certificato di conformità e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni controllo;

b) impedimento dell'accesso all'organismo alle strutture aziendali, alla documentazione e alle registrazioni aziendali;

c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessari allo svolgimento delle attività aziendali;

d) consapevole utilizzo di organismi geneticamente modificati, di prodotti che li contengano o che ne sono derivati;

e) impiego di sostanze e di mezzi tecnici non consentiti;

f) utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dal medesimo organismo, nonché del marchio o dei riferimenti del medesimo organismo;

g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità disposta ai sensi dell'articolo 42.

2. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per il territorio i provvedimenti di ritiro del certificato di conformità di cui al presente articolo. Presso il Ministero è istituito un elenco delle imprese alle quali è stato ritirato il certificato di conformità.

ART. 42.

(Sospensione del certificato di conformità).

1. L'organismo dispone la sospensione del certificato di conformità e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nelle cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

a) mancata spedizione della notifica all'autorità competente;

b) assenza delle procedure presente dal sistema di autocontrollo *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);

c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;

d) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;

e) presenza di varietà parallele senza piano di conversione e senza utilizzo di piantine orticole convenzionali;

f) impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;

g) impossibilità di identificazione degli animali, mancato rispetto dell'età minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella

produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi alle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;

h) mancato rispetto dei tempi di conversione;

i) mancata separazione da produzioni non certificabili;

l) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;

m) impossibilità di identificazione e di rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;

n) importazione di prodotti in assenza di notifica al Ministero o di autorizzazione del medesimo Ministero;

o) non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione;

p) presenza, nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici dallo stesso utilizzati, di residui di sostanze non ammesse;

q) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo;

r) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo;

s) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolarità.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere applicato, qualora ne ricorrano le condizioni, limitatamente ad una o più aree produttive dello stesso operatore.

3. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del certificato di conformità di cui al presente articolo.

ART. 43.

(Diffida).

1. L'organismo, qualora accerti le irregolarità di cui al comma 2, diffida con atto

scritto l'impresa a sanarle assegnando un termine perentorio.

2. La diffida di cui al comma 1 si applica nel caso in cui sono accertate le seguenti irregolarità:

a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

c) incompleta trasmissione, da parte dell'impresa, dei documenti richiesti dall'organismo;

d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

e) mancata richiesta ai fornitori dei documenti accompagnatori dei prodotti;

f) presenza di etichette o ai fornitori documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

g) mancata attuazione del piano di conversione;

h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

l) origine degli animali o delle api non conforme all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

m) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

n) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

o) mancata attuazione della pratica del pascolo alle condizioni previste dalla produzione biologica;

p) uso di prodotti o di tecniche di disinfezione e di disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

q) assenza dell'originale del certificato di conformità; assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per i prodotti importati;

r) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo purché consentiti dalla produzione biologica;

s) etichetta configurata in modo difforme dalla forma autorizzata dall'organismo di controllo, con variazioni sostanziali di contenuto;

t) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo;

u) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolarità.

3. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

ART. 44.

(Richiamo).

1. L'organismo emette per scritto un richiamo nei confronti dell'operatore nel caso in cui accerta le seguenti irregolarità:

a) errori od omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione nonché dei programmi di produzione;

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o di produzioni declassate;

d) errori od omissioni nella compilazione ovvero mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti al certificato di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori;

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori;

i) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in un'azienda completamente convertita;

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, insufficienti condizioni di benessere degli animali, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda informative sulla razione alimentare;

p) confezionamento del prodotto biologico non conforme alle disposizioni vigenti in materia e all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di produzione;

r) mancato rispetto delle modalità di tenuta dei documenti relativi all'importa-

zione di prodotti biologici indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

s) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo, nonché del certificato di conformità rilasciato dal medesimo organismo.

2. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al comma 1 alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

ART. 45.

(Procedura per l'irrogazione delle sanzioni).

1. L'organismo, qualora ritenga di dover irrogare uno dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente capo nei confronti un operatore assoggettato al suo controllo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'operatore medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

2. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessità e al solo fine di preservare la genuinità e l'attendibilità della prova, l'organismo non può compiere alcun atto istruttorio senza la preventiva notifica all'operatore. L'operatore deve presenziare ad ogni atto istruttorio e ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché di presentare memorie in qualunque fase del procedimento.

3. Compiuta l'istruttoria, l'organismo comunica per scritto all'operatore il provvedimento sanzionatorio adottato.

4. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di rilevazione alla non conformità e di apertura del procedimento. L'irrogazione della sanzione è sospesa, a pena di improcedibilità, per trenta giorni durante i quali l'operatore può depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.

5. L'organismo, con comunicazione motivata da adottare entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 4, irroga le sanzioni.

CAPO III

USO FRAUDOLENTO DELLE INDICAZIONI DEL METODO BIOLOGICO

ART. 46.

(Uso indebito).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

ART. 47.

(Semplificazione).

1. I decreti di attuazione della presente legge si attengono al principio di semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di distretti biologici.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale, regionale e provinciale,

con particolare riguardo agli obblighi relativi alle imprese.

ART. 48.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per gli anni successivi al 2018, l'importo da iscrivere in bilancio è stabilito con la legge di stabilità.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 9, comma 3, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 21, comma 4, 22, comma 2, 23, commi 1 e 2, 25, comma 3, e 33, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima della data in entrata in vigore della presente legge.

3. I commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

4. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile è soppresso.

ART. 50.

(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'osservanza e nei limiti dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0040120